



Repubblica Italiana Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 1 - Bilancio e Programmazione
e mail: servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it

Prot. n. 16816/B.01.01

Palermo, li 21/03/2019

CIRCOLARE N. 7

Oggetto: Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. Riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2018.

ALL' ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORI REGIONALI
AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI
ASSESSORI REGIONALI
ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA
REGIONE SICILIANA
ALL' UNICREDIT PUBLIC & TERRITORIAL DEVELOPMENT
SICILIA - Cassa Centrale Regione Sicilia
A SICILIA DIGITALE S.p.A.

LORO SEDI

Si fa seguito alla circolare n. 3 del 21 gennaio 2019 concernente l'oggetto, per richiamare i principi a cui attenersi, nonché per fornire le istruzioni relative alle operazioni da porre in essere per il **riaccertamento ordinario dei residui attivi al 31 dicembre 2018**, esclusi quelli derivanti dal **perimetro sanitario** cui si applica il titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Come è noto, in seguito alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, saranno conservati residui attivi corrispondenti alle entrate accertate fino all'esercizio 2018, esigibili nell'esercizio medesimo o nei precedenti, ma non incassate, mentre le entrate accertate ma non esigibili nel 2018, dovranno essere reimputate all'esercizio in cui si presume lo saranno.

Ancora una volta, si ritiene opportuno richiamare il contenuto della Decisione n. 4/2018/SS.RR./PARI pronunciata dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 2017, ed in particolare le irregolarità

rilevate sul conto del bilancio relativamente ad accertamenti e residui attivi, per le motivazioni esposte alle amministrazioni regionali interessate in fase di contraddittorio, che hanno portato ad effettuare le rettifiche al riaccertamento ordinario per l'esercizio 2017 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 31/7/2018. Si richiama, pertanto, l'attenzione di codesti uffici sulla corretta applicazione dei principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nella valutazione dei residui attivi.

In particolare, poiché il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. specifica che, per i trasferimenti a rendicontazione, in caso di reimputazione agli esercizi successivi degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, si provvede alla reimputazione dei correlati accertamenti, si ricorda di prestare particolare attenzione ai residui attivi relativi ad **assegnazioni extraregionali**.

Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nel caso di trasferimenti "a rendicontazione" erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, come ad esempio lo Stato, la Regione accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di attribuzione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui si prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

In particolare, le entrate relative alle assegnazioni dell'Unione Europea sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla U.E. e per la quota di cofinanziamento nazionale, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate agli esercizi in cui la Regione ha programmato di eseguire la spesa, poiché l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata. L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui gli stessi vengono incassati.

Inoltre, si ritiene utile ricordare che il presupposto essenziale per la riproduzione delle economie e per le reiscrizioni di perenzioni sui capitoli di spesa relativi ad assegnazioni extraregionali, è l'esistenza di un avanzo vincolato determinato come differenza tra gli accertamenti sui capitoli di entrata e gli impegni sui collegati capitoli di spesa.

Pertanto, per determinare la corretta imputazione dei residui attivi derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, bisogna analizzare dettagliatamente la spesa correlata, tenendo in considerazione anche gli impegni imputati agli esercizi futuri, e soprattutto avendo cura di coprire, prioritariamente, gli eventuali disallineamenti tra le entrate accertate e le spese impegnate negli esercizi decorsi che hanno determinato un disavanzo.

Fermo restando le su richiamate disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. contenute nell'allegato 4.2 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata", di seguito si riporta un riepilogo di alcune delle possibili casistiche:

- nel caso in cui la spesa risulta già impegnata gli accertamenti relativi devono essere mantenuti a residui. In tale casistica rientrano i residui attivi derivanti dalle assegnazioni UE relative alle vecchie programmazioni che corrispondono a spesa già effettuata, a meno di contenziosi ancora non definiti o rimborsi da effettuare a soggetti che hanno anticipato le risorse erogate ai beneficiari finali per i quali è stato mantenuto il relativo residuo passivo, ed in tali casi i presupposti per il mantenimento dovranno essere adeguatamente documentati dai rispettivi centri di responsabilità, trasmettendone copia alle Ragionerie centrali unitamente alle specifiche schede;

- anche in caso di spesa impegnata eliminata dal conto del bilancio per perenzione amministrativa fino all'esercizio 2014, i relativi accertamenti devono essere mantenuti a residui;
- se la spesa è impegnata ed i relativi impegni sono stati reimputati con il riaccertamento dei residui passivi, la reimputazione delle entrate deve avvenire in corrispondenza della spesa;
- se la spesa non è stata ancora impegnata, in tutto o in parte, occorre ricondurre gli accertamenti alle somme già impegnate, per procedere successivamente all'iscrizione delle somme contestualmente sui capitoli di entrata e di spesa, sulla base del nuovo crono programma della spesa.

Le Autorità di gestione dei fondi comunitari, per poter provvedere al riaccertamento dei capitoli di entrata loro assegnati, riceveranno un elenco degli impegni oggetto di riaccertamento sui capitoli di spesa della medesima natura fondi, dai quali ricavare i dettagli delle reimputazioni operate dai Dipartimenti regionali che gestiscono la spesa, ai quali le medesime Autorità di gestione potranno rivolgersi per ulteriori informazioni. Sarà fornito anche l'elenco delle somme già iscritte in bilancio nel triennio 2019/2021 con provvedimenti di variazioni di bilancio emanati fino all'esercizio 2018, distinguendo quelle iscritte con l'utilizzo dell'avanzo dalle iscrizioni effettuate contestualmente ai capitoli di entrata.

Per l'individuazione dei residui attivi da reimputare e di quelli eventualmente da eliminare si dovrà tenere in adeguata considerazione la **quota di cofinanziamento** a carico della Regione, iscritta unitamente alle quote finanziate dall'UE e dallo Stato nei capitoli di spesa e quindi ricompresa nelle somme mantenute o reimputate della spesa, poiché mentre nell'entrata dei capitoli del relativo programma affluiscono le quote UE e Stato, nella spesa gli impegni sono assunti in maniera complessiva comprendendo anche la quota di cofinanziamento a carico dei fondi regionali.

Inoltre, relativamente agli accertamenti residui sui capitoli di entrata delle risorse U.E. assegnati allo scrivente Dipartimento e allocati nel capo XI, si chiede di fornire ogni elemento utile al loro riaccertamento. Per quanto riguarda le entrate di provenienza statale del capo XI, con successive interlocuzioni, sarà, eventualmente, richiesta la collaborazione dei Dipartimenti titolari dei capitoli di spesa collegati.

Analogamente, tutti i Dipartimenti beneficiari di assegnazioni statali a rendicontazione nell'analisi dei residui attivi sui pertinenti capitoli dovranno seguire le superiori indicazioni.

Per quanto riguarda i residui attivi scaturenti da capitoli di entrata riguardanti la nuova programmazione comunitaria, e le risorse statali di nuova assegnazione, si invita ad attenersi scrupolosamente alle su richiamate disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., e ad adoperarsi affinché ci sia piena corrispondenza tra l'imputazione delle entrate e delle correlate spese.

Per procedere più speditamente all'analisi delle partite in questione, i responsabili della gestione dei capitoli di entrata di natura extraregionale potranno concordare la compilazione delle relative schede con i funzionari di riferimento del Servizio Bilancio e programmazione e delle Ragionerie centrali, anche attraverso appositi incontri.

Al fine di procedere all'analisi delle singole partite, le Ragionerie centrali a partire **dal 26 marzo 2019**, previa verifica dei relativi dati, consegneranno ai Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati, le schede dei residui attivi comprese quelle relative ai residui oggetto del riaccertamento straordinario e dei precedenti riaccertamenti ordinari imputate all'esercizio 2018, che non sono stati

incassati, con l'indicazione, oltre che dei dati identificativi della partita da esaminare, compresa la relativa natura fondi, dell'importo del residuo al 31.12.2018.

Per ogni residuo attivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di entrata e della relativa modalità di accertamento esplicitata nell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., e di quanto sopra esposto relativamente alle assegnazioni extraregionali dovranno specificare se trattasi:

- a) di somme liquidabili al 31.12.2018 da conservare nella gestione dei residui ed, in tal caso, distinguere i residui mantenuti in certi o di dubbia e/o difficile esazione;
- b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate, distinguendo le somme da eliminare corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili ma non prescritti da quelle da eliminare perché il relativo credito è insussistente o prescritto;
- c) di somme da reimputare agli esercizi 2019 e successivi, ripartendo le stesse tra gli esercizi in cui verrà a scadere la relativa obbligazione.

Per le somme dichiarate liquidabili al 31.12.2018, occorre illustrare le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché la fondatezza degli stessi, affinché questa Ragioneria generale possa argomentare la relazione sulla gestione allegata al rendiconto.

Gli elaborati dovranno essere riconsegnati **inderogabilmente** alle Ragionerie centrali, debitamente compilati e firmati dal vertice amministrativo, **entro il 29 marzo 2019**.

Fino al 3 aprile 2019, termine inderogabile, si potrà procedere all'immissione dei dati riportati nelle schede compilate sull'apposito applicativo del sistema informativo in uso alle Ragionerie centrali.

Si ricorda che le variazioni degli stanziamenti necessarie alla reimputazione delle entrate e gli accertamenti delle relative somme saranno effettuate con provvedimento della Giunta regionale entro i termini previsti per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018.

Si ritiene necessaria ed indispensabile da parte delle SS.LL. la precisa e puntuale attuazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, poiché anche un semplice tardivo adempimento renderà oltremodo complesso il corretto rispetto dei termini di presentazione del Rendiconto generale della Regione, dal che potrebbero derivare rilevanti conseguenze per l'amministrazione regionale nel suo complesso, di cui questa Ragioneria generale declina sin da adesso ogni responsabilità.

IL RAGIONIERE GENERALE

(Bologna)



Il Funzionario direttivo
(Maria Anna Patti)

